

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 -“variante sostanziale” alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Airasca, ad uso alimentazione impianto di cogenerazione a biomasse e ad uso raffreddamento impianto di cogenerazione a biomasse ed antincendio assentita alla S.A.F.E. Srl. Codice Utenza: TO02592.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 756-36489/2015 del 9-11-2015; Codice Univoco: TO-P-10395.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla S.A.F.E. Srl - P. IVA 02144170426 - con sede legale ad Ancona (AN), Via Sandro Totti n. 3, la “variante sostanziale” alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 36 metri in falda superficiale (Cod. Univoco: TO-P-10395; Cod. Utenza: TO02592; Pratica prov.: P 12771), in Comune di Airasca località Via Vicendette n. 2/A - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 22 Particella 26 - in misura di litri/s massimi complessivi 30 e medi 5 per complessivi metri cubi annui 157.680 di cui ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi col processo produttivo metri cubi annui 17.520 (litri/s medi 0,556) ed ad uso produzione di beni e servizi per uso di raffreddamento e civile metri cubi annui 140.160 (litri/s medi 4,444), da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di abrogare e sostituire in toto, con il presente provvedimento ed il collegato disciplinare, qualsiasi atto, disciplinare o provvedimento precedentemente emanato dallo scrivente Servizio ed inerente il pozzo in questione.
4. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

8. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 11-11-2015. (... omissis ...)